



**Oggetto:** indizione di una procedura negoziata tramite RdO sul MePA ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - per l'affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'AIFA, per una durata di mesi trentasei, con opzione di proroga di ulteriori trentasei mesi – CIG B036F67652 - CUI S97345810580202200013 (Mod 232\_01: prot. n. 0124977-11/10/2023-AIFA-AIFA-A, Mod. 232\_02 n. 85/2023, pro. n0125094-11/10/2023-AIFA-AIFA\_UCB-P).

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004 e ss.mm.ii., recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali";

**Visto** il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l’art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, del 09 novembre 2023, n. 428;

**Vista** la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 444, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante *“Codice dei contratti pubblici”* con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto indette dal 1° luglio 2023 (d’ora in poi per brevità anche *“Codice”*);

**Visti** in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l’ANAC con le modalità di cui all’Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall’AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall’ANAC ed acquisita da quest’ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all’esito della quale l’Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 *“Livello Primo”*, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

**Visto** l’art. 17, comma 1, del Codice che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante con la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

**Preso atto** che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

**Visto** altresì l'art. 5 comma 1 del Codice stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

**Visto** l'art. 3 comma 1 lett. h) dell'Allegato I.1 al Codice che definisce «procedure negoziate» le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

**Visto** l'art. 50 comma 1, lettera e) di cui al Libro II, Parte I del Codice, in virtù del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, mediante *“e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture”* ;

**Visto** l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I del Codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

**Preso atto** di quanto precisato in merito al comma 5 del sopra citato art. 49 e in particolare che *“Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”*;

**Visto** il comma 2 del sopra citato art. 50 del Codice a tenor del quale *“Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”*;

**Visto** l'art. 14 comma 4 del Codice stando al quale *“Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”*;

**Vista** la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale "Responsabile unico del progetto" (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

**Vista** la delibera n. 2 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio di amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

**Vista** la Determina AIFA a firma del sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 - 2024", ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, approvato ai sensi del medesimo "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e nel quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI S97345810580202200013;

**Visto** il contratto CIG 83271494BD, stipulato con l'OE RTI composto dalla società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. (Mandataria) e la dott.ssa Silvia Bonini (Mandante) per il servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'AIFA, in scadenza il 15/04/2024;

**Visto** il Modulo 232\_01 "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dall'Ufficio Contabilità e bilancio, prot. n. 0124974-11/10/2023-AIFA-AIFA-P e assunto al prot. n. 0124977-11/10/2023-AIFA-AIFA-A, con il quale è stato richiesto "considerata la mancanza delle necessarie competenze internamente all'Agenzia", e in vista della scadenza del contratto CIG 83271494BD con l'attuale fornitore, di avviare un'indagine di mercato pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA, preordinata all'individuazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva fase della procedura negoziata - da indire ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 36/2023 e da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - per l'affidamento del servizio, della durata di mesi trentasei rinnovabile di ulteriori trentasei mesi, di consulenza contabile e fiscale in supporto all'AIFA, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 205.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, pari a € 102.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali a triennio;

**Preso atto** del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 85/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 11/10/2023, attestante la copertura finanziaria;

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del

*decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

**Verificata** la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) dei servizi di cui si necessita all'interno del seguente Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” nella categoria “Servizi di consulenza fiscale CPV- 79221000-9”, sottocategoria “Servizi Professionali fiscali e tributari”;

**Considerata** pertanto, per le ragioni sopra esposte, la necessità di garantire ad AIFA l'indispensabile servizio di consulenza contabile e fiscale vista la mancanza delle necessarie competenze internamente all'Agenzia;

**Vista** la Determina dirigenziale n. 129 dell'11/10/2023 con la quale l'AIFA ha avviato un'indagine di mercato CUI S97345810580202200013 preordinata all'individuazione degli OE da invitare ad una successiva procedura negoziata da indire tramite RdO sul Me.PA., mediante la pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia per un periodo di quindici giorni così come previsto dal sopra citato art. 2 dell'allegato II.1 al Codice;

**Visto** l'Avviso pubblico CUI S97345810580202200013, recante prot. n. 0156590 del 07/12/2023, pubblicato in merito sul sito dell'AIFA in pari data;

**Preso atto** che alla scadenza del predetto Avviso, prevista per il 22/12/2022 alle ore 12:00, è pervenuta una sola manifestazione di interesse, assunta al prot. AIFA n. 162477 del 20/12/2023;

**Ravvisata** la necessità di AIFA, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici interessati allo svolgimento dei servizi in argomento;

**Ritenuto** pertanto di procedere con una procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera e) del Codice, tramite RdO sul MePA, aperta a tutti gli OE regolarmente iscritti al MePA nella categoria “Servizi di consulenza fiscale CPV- 79221000-9”, sottocategoria “Servizi Professionali fiscali e tributari”;

**Visto** l'art. 53 commi 1, 2 e 4 del Codice in virtù del quale “1. *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. ... (omissis)... 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte*

*oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.”;*

**Considerata** l'esigenza di richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'affidabilità delle offerte, avuto riguardo alla durata e importo dell'appalto nonché alla tipologia e complessità delle prestazioni da eseguire;

**Visto** l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato “Incentivi alle funzioni tecniche” e in particolare il comma 2 a tenor del quale “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*”;

**Considerato** che trattasi di contratto avente ad oggetto una tipologia di servizi ricompresi tra i servizi citati all'art. 32 comma 2 lett. d) dell'allegato II.14 del Codice, per i quali è prevista la nomina del DEC, diverso dal RUP;

Per le su esposte ragioni

## **DETERMINA**

### **Art. 1 (indizione)**

1. È indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite RdO sul MePA, da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'AIFA – CIG B036F67652 - CUI S97345810580202200013.
2. Alla procedura di gara verranno invitati a partecipare tutti gli Operatori Economici regolarmente iscritti al MePA nella categoria “Servizi di consulenza fiscale CPV- 79221000-9”, sottocategoria “Servizi Professionali fiscali e tributari”.
3. L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
4. La garanzia provvisoria è fissata nella misura dell'1% dell'importo previsto a base d'asta per il primo triennio e quella definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale.
5. Il contratto da affidare avrà una durata di mesi trentasei.  
È autorizzata in favore di AIFA la facoltà, da esercitare previa adozione di apposita determina autorizzativa, di prorogare il contratto di ulteriori trentasei mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice; in tal caso l'AIFA comunica la proroga con un preavviso di 20 giorni ed il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
6. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 120 comma 9 del Codice, in quanto espressamente prevista nei documenti di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

del contratto; in tal caso l'appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni contrattuali originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. È altresì applicabile la fattispecie della proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del Codice, ove ne sussistano le condizioni.

## **Art. 2 (autorizzazione alla spesa)**

1. Il valore complessivo dell'appalto è stimato sensi dell'art. 14 del Codice in € 205.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, pari a € 102.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali a triennio.
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro quota* sul budget anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
4. Per i fini di cui all'art. 45 del Codice, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, il 2% dell'importo dei servizi posto a base della presente procedura di affidamento pari a euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00) per il primo triennio di durata contrattuale.

## **Art. 3 (criteri di individuazione della commissione giudicatrice)**

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, da una Commissione giudicatrice, nominata dal Sostituto del Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Detta commissione, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La Commissione sarà composta da numero tre componenti e da tre supplenti, interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In particolare, i membri della Commissione, sia effettivi che supplenti, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
  - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea;
  - c) non aver avuto sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio né avere procedimenti disciplinari in corso;
  - d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto o aver conseguito un titolo di formazione specifica (es. master, dottorato) nelle relative materie o aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: Settore ICT, Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure di Aifa ovvero in ambiti analoghi di

altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;

- e) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia mentre i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario;
- f) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non devono essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- g) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- h) non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 comma 5 lett. a), b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.”*

4. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.
5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; la commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di Consip per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti e vengono la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare di regola a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Art. 4 (compiti del RUP nella fase di affidamento)**

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato I.2 al Codice, il RUP:
- a) o il responsabile di fase qualora nominato ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, effettua la verifica della documentazione amministrativa avvalendosi dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

- b) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) dispone le esclusioni dalla gara;
- d) svolge tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- e) esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

#### **Art. 5 (incarichi delle funzioni tecniche)**

1. Oltre al RUP come sopra nominato e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto da nominarsi con Determina direttoriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, sono individuati tra il personale con qualifica non dirigenziale dell'AIFA, all'esito della valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate e dei carichi di lavoro:
  - la dott.ssa Alessandra Alessandro, incardinata presso l'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, quale incaricata della predisposizione dei documenti di gara, ad eccezione del Capitolato tecnico, e di collaborare all'attività del responsabile unico del progetto al fine di assicurare, quale addetta alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, il corretto svolgimento della procedura di affidamento.

#### **Art. 6 (pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici, sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023.

In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..



**La Dirigente**  
*Raffaella Cugini*

#### **Allegato:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 11/10/2023 n. 85/2023 attestante la copertura finanziaria.

Publicato sul sito del committente in data 20/02/2024